

Prot. 46 - 2003

Visti i canoni del Codice di Diritto Canonico: 285, 286, 1215, 1267, 1281, 1284 § 2 n.6, 1288, 1291, 1295, 1297, 1304, 1305, 1308, 1309, 1310;

Visto l'art. 18 delle Norme circa gli Enti e i beni ecclesiastici in Italia;

Vista l'Istruzione in Materia Amministrativa della C.E.I.;

Vista la Circolare n. 22 del Comitato per gli Enti e i Beni Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana del 9 Marzo 1995.

## ***DECRETA***

### **ART. 1**

Gli atti di straordinaria amministrazione diversi da quelli già previsti dai canoni 1291, 1295 e 1297 sono determinati, nella Diocesi di Rieti, per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Rieti, come segue:

**a)** l'alienazione di beni, sia immobili che mobili, di qualsiasi valore che costituiscono, per legittima assegnazione, il patrimonio stabile della persona giuridica, e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica;

**b)** le locazioni di immobili di qualsiasi valore;

**c)** le accettazioni di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267 § 2);

**d)** gli atti pregiudizievoli il patrimonio di qualsiasi valore (mutuo, pegno, ipoteca, fideiussione, transazione, debiti, permuta, accettazioni di oneri, rilascio o avallo di cambiali o altri titoli di credito);

**e)** l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;

**f)** la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;

- g) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- h) l'assunzione di personale dipendente;
- i) la cessione in uso a terzi a qualsiasi titolo di locali pertinenti la persona giuridica (compresa l'istallazione di apparecchiature radio *et similia* sulle torri campanarie o altri beni immobili);
- l) il rilascio o avallo di cambiali o altri titoli di credito;
- m) l'introduzione di una causa davanti al Tribunale civile;
- m) le donazioni, l'eredità e i legati;
- o) gli investimenti in denaro;
- p) la costruzione di una nuova Chiesa o edificio;
- q) l'accettazione dei beni di una fondazione;
- r) per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona che non faccia parte del clero parrocchiale.

## **ART. 2**

Per tutti i casi di cui all'articolo 1 si deve richiedere, *ad validitatem*, sempre la licenza scritta dell'Ordinario Diocesano.

## **ART. 3**

Il presente decreto entra in vigore il 10 luglio 2003.

Rieti, 29 Giugno 2003

† Delio Lucarelli  
Vescovo

Il Cancelliere Vescovile  
Don Ernesto Pietrangeli